

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 10 ottobre 2024, n. 567

[ID VIP 10854] - Parco eolico denominato "SPINETO", costituito da 15 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 99 MW, da realizzarsi nei Comuni di Chieuti (FG) e Serracapriola (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN. Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: REPSOL MONTEPUCCIO 2 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 46327 del 11.03.2024, acquisita in data 15.03.2024 al prot. n. 135703 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 149110 del 24.03.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 202727 del 26.04.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi riportate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10854, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "SPINETO", costituito da 15 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 99 MW, da realizzarsi nei Comuni di Chieuti (FG) e Serracapriola (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "REPSOL MONTEPUCCIO 2" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web

<https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID_VIP 10854.pdf - 65b32f8065d0a9063bd5a00776088c43d430dd4c2fdc0537428e673882b11bde

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 10854

Tipologia di progetto: **Impianto Eolico**
 Potenza: **99 MW (15 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW)**
 Ubicazione: **Comuni di Chieuti e Serracapriola (FG)**
 Proponente: **Repsol Montepuccio 2 S.r.l.**

L'impianto eolico denominato "Spineto" prevede la realizzazione di 15 aerogeneratori, di potenza nominale pari a 6,6 MW per una potenza complessiva di 99 MW, di cui n. 4 aerogeneratori (denominati A, B, C, D) all'estremità settentrionale del territorio di Chieuti (FG), in loc. Morgetta e Pezza Contenta immediatamente a S della A14 mentre lungo la SP 44, a ovest della stessa, si sviluppano le turbine E e F; lungo la strada parallela che conduce a Vaccareccia, si sviluppano le turbine H e G. A Ovest dell'abitato di Chieuti, attorno al monte di Malchieti sono state posizionate le turbine L e O, a Ovest di queste, al confine con il Molise, in loc. Bivento le turbine I, M, N e P. All'estremità meridionale è posta la turbina Q che ricade nel comune di Serracapriola.

Le opere di connessione dell'impianto alla RTN e della viabilità di servizio dell'impianto riguardano i comuni di Chieuti, Serracapriola, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, nonché i comuni di Rotello e San Martino per i quali è previsto il potenziamento/rifacimento di direttrici RTN 150kV esistenti e la realizzazione di due nuovi elettrodotti RTN a 150kV.

L'intervento rientra nell'ambito definito dal PPTR regionale come Ambito 2 dei Monti Dauni e nella figura territoriale paesaggistica della bassa valle del Fortore e il sistema dunale.

Dalla documentazione si evince che nel comune di Serracapriola le aree di progetto ricadono in "Superfici agricole utilizzate – 2.1. seminativi e 2.2. colture permanenti", non è specificata la classificazione dei terreni su cui insiste l'impianto nel comune di Chieuti.

Nella tabella che segue sono indicate le coordinate geografiche degli aerogeneratori.

N WTG	X	Y
WTG-A	512634	4639716
WTG-B	512110	4639686
WTG-C	513090	4639057
WTG-D	512218	4638916
WTG-E	513476	4637346
WTG-F	513560	4636668
WTG-G	512826	4636628
WTG-H	513242	4635878
WTG-I	511519	4635163
WTG-L	511153	4634696
WTG-M	512728	4634340
WTG-N	510976	4634378
WTG-O	510895	4633908
WTG-P	512161	4633890
WTG-Q	511390	4632281

Tabella 1 – coordinate aerogeneratori - riferimento Studio di Impatto Ambientale a pag.18




Figura 1 – Inserimento dell’area d’intervento su ortofoto - riferimento Format di supporto screening di V.INC.A a pag. 6

La verifica è stata svolta in riferimento alle coordinate riportate in tabella 1 e rinvenute sul SIA a pag. 18. Si precisa che le tabelle inserite in altre relazioni non sempre riportano le stesse coordinate e nominano gli aerogeneratori nella stessa maniera.

IDONEITÀ DELL’AREA

Verifiche ai sensi dell’art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021

L’area dell’impianto (Comuni di Chieuti e Serracapriola (FG)) NON rientra nelle casistiche di cui all’art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell’area interessata **non sono** già installati impianti della stessa fonte. L’impianto si configura come nuova realizzazione e dalla verifica della presenza di altri impianti FER emerge l’esistenza di altri impianti FER. **(lett. a)**
- **non ricade** in un sito oggetto di bonifica **(lett. b)**;
- **non interessa** cave o miniere **(lett. c)**;
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie e/o autostradali **(lett. c bis)**;
- il sito designato per il progetto **non** si trova all’interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell’allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell’ENAC; **(lett. c bis 1)**;
- il progetto **non** riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa **(lett. c ter)**;
- l’area del progetto **è ricompresa** nel perimetro e nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio parte II e parte III (Torre Fantina - vincolo archeologico e bene culturale; Zona Costiera dei Laghi di Lesina e Varano del Comune di Chieuti - vincolo paesaggistico) **(lett. c quater)**.




Figura 2 – buffer di 3 Km (Immagine di sinistra in arancione, in alto, Torre Fantina mentre nella figura di destra, in verde, la Zona Costiera dei Laghi di Lesina e Varano del Comune di Chieuti)

L'area dell'impianto proposto, pertanto, **NON** è da ritenersi idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. C-quater del D. lgs. 199/2021.

Si precisa che, come è possibile evincere dalle figure di seguito riportate, gli aerogeneratori da WTG-I a WTG-Q in progetto, ricadono in UCP "Aree soggette a vincolo idrogeologico" mentre, il WGT-M ricade al confine dell'UCP "Area di rispetto – siti storico culturali, alcuni tratti delle opere di connessione elettrica annesse interessano differenti tematismi del PPTR, in tutti questi casi si farà ricorso all'uso della TOC.




Figura 3 - Ubicazione dell'impianto rispetto ai tematismi del PPTR (fonte SIT Puglia)

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda l'immagine successiva.



Figura 4 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010 (fonte SIT Puglia)

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer [m]
	Aree non idonee			
Zone SIC e zone ZPS istituite con Rete Natura 2000 ¹	SIC	<input checked="" type="checkbox"/>		200
	SIC Posidoinato	<input type="checkbox"/>		200
	ZPS	<input type="checkbox"/>		200
Piano Regolatore Generale (PRG)	Aree edificabili da PRG	<input type="checkbox"/>		1.000
	Strade statali e provinciali	<input type="checkbox"/>		> 150
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità		<input type="checkbox"/>		

Tabella 2 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010

L'analisi delle aree non idonee FER secondo il R.R. n.24/2010, relativamente all'area di inserimento del parco eolico di progetto, non ha messo in evidenza alcuna diretta interferenza con gli aerogeneratori di progetto, relativamente alle interferenze del cavidotto sono presenti degli attraversamenti di Vincoli Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) (Fiumi Torrenti e corsi d'acqua, boschi, aree soggette a vincolo idrogeologico, etc.) censiti come aree non idonee nel R.R. 24/2010, in tutti questi casi si farà ricorso all'uso della TOC.

L'analisi delle aree non idonee FER secondo il R.R. n.24/2010, relativamente all'area di inserimento del parco eolico di progetto, si rileva che seppur alcuni aerogeneratori non ricadono all'interno del sito rete Natura 2000 "IT910015 Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore", si ritiene che l'estrema vicinanza possa interferire con gli Habitat comunitari. **L'area dell'impianto proposto risulta comunque idonea ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.**

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella categoria E.4 d), "Parchi eolici o singoli aerogeneratori (diversi da E.2-c).

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al D.M. su citato **paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra l'adesione del Proponente agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).

Una verifica condotta sul sito di Accredia https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310

ha rivelato che i progettisti Renewables, Ltd non risulta attualmente accreditati relativamente alle ISO 9001 e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS);

- b) è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c) il progetto, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide,

¹ Il sito della Rete Natura più prossimo al parco di progetto è la ZSC "IT9110015 Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" (a meno di 200 m dagli aerogeneratori WTG C e WTG B).

bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis.;

- d) il proponente attesta, nei documenti presentati, che il progetto in fase di esercizio dell’impianto ha un consumo di suolo complessivo pari a circa 55,900 mq;
- e) non è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- f) l’impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Il contesto in cui si inseriscono gli aerogeneratori risulta essere fortemente antropizzato con una grande presenza di seminativi e uliveti, in cui la vegetazione spontanea risulta essere rilegata ai fossi e ai margini dei campi, e là dove a causa della pendenza risulta impossibile la lavorazione del terreno.

Le colture rilevate nell’area, come documentato dalla carta dell’uso del suolo, sono caratterizzati dalla presenza di uliveti e seminativi. Nella zona gli usi agricoli predominanti comprendono i seminativi non irrigui con il 54% (75.000 ha) dell’ambito, e le colture permanenti con il 5%, di questi, la massima parte è costituita da uliveti (5.900 ha);



Figura 5 - carta dell’uso del suolo

- g) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi. Le caratteristiche dell’aerogeneratore (diametro del rotore 170 m, altezza del mozzo 135 m, altezza totale aerogeneratore 220 m, potenza nominale pari a 6 MW) sono relative al modello Vestas “Enventus” 172 che potrebbe essere sostituito, in fase realizzativa, con un modello equivalente;
- h) è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- i) l’impianto **non** prevede il recupero di energia termica in quanto impianto eolico.

Paragrafo 16.2

il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell’insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell’Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

L'altezza totale dell'aerogeneratore H_t è pari a 220 m ($H_t = H + D/2 = 135 + 85 = 220$)

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l’impatto visivo sull’ambiente in cui si colloca l’impianto, le linee guida definiscono:

- rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;

il requisito è soddisfatto (il proponente dichiara che conterrà opportunamente le operazioni di movimento terra e limiterà quanto più possibile la rimozione di esemplari botanici);

- trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l’asfalto;

il requisito è soddisfatto (tout-venant e misto granulometrico, ovvero materiali naturali simili a quelli impiegati nelle aree limitrofe);

- interrimento dei caivodotti;

il requisito è soddisfatto;

- distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l’altezza massima della turbina più vicina (per evitare l’effetto selva);

il requisito **NON** è soddisfatto (H max 220 m x 50 = 11 Km);




Figura 6 – buffer di 11 Km con segnalazione degli impianti eolici ricadenti nell'area

PROPONENTE	COMUNE	MODELLO	POTENZA NOMINALE	Hmax*	N. WTG Progetto	ID CATASTO FER (SIT Puglia)	STATO ATTUALE (SIT Puglia)	DISTANZA DA WTG IN PROGETTO
n.d.	Torremaggiore	Enercon E82	2,00 MW	125 m	5	E/CS/1641/1	Esistente	3,98 Km
DAUNIA WIND S.r.l.	Serracapriola	Enercon E82	2,00 MW	125 m	22	E/13/05	Esistente	4,8 Km
EDP Renewables Italia Holding S.r.l.	Serracapriola	Vestas V112	3 MW	125 m	7	A8HCF01	Esistente	5,8 Km
EDP Renewables Italia Holding S.r.l.	Serracapriola	Vestas V112	3 MW	125 m	1	W2TIXY2	Impianto con iter di A.U. chiuso positivamente	8 Km
WIND Energy San Martino S.r.l.	San Martino in Pensilis	GE 4.8- 158	4,00 MW	200 m	12	/	Esistente	2,7 km

* alla punta della pala

Tabella 3 – Impianti esistenti, autorizzati e in valutazione con le relative distanze

- distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;

il requisito **NON** è soddisfatto (WTG M/WTG N, WTG N/WTG P). (diametro del rotore 170 m x 5 = 850 m; diametro del rotore 170 m x 3 = 510 m).

ID Aerogeneratori	Interdistanza ID [m]
WTG A -WTG B	520
WTG D-WTG C	870
WTG E-WTG F	680
WTG G -WTG F	730
WTG G -WTG H	840
WTG I-WTG M	580
WTG M-WTG N	360
WTG N-WTG P	470
WTG N-WTG O	1300
WTG O-WTG L	720
WTG O-WTG Q	2000
WTG Q-WTG E (Montesecco)	677

- scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;

il requisito non verificabile (un particolare colore di bianco, non è specificato se è antiriflettente);

- privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati;

il requisito NON è soddisfatto;

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;

dalla documentazione si evince che **il requisito è soddisfatto;**

- contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;

il proponente dichiara che limiterà al minimo la durata delle fasi provvisorie (scavi aperti, passaggio di mezzi d'opera, stoccaggio temporaneo di materiali) nell'ottica di ridurre al massimo gli effetti delle attività realizzative sull'ambiente circostante non interessato dagli interventi. Durata indicativa dei lavori di circa 57 settimane. **Il requisito è soddisfatto;**

- ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;

il requisito è soddisfatto (le strade verranno utilizzate soltanto per l'accesso all'aerogeneratore durante tutta la fase di esercizio dell'impianto e dismesse a fine vita).

- utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;

il requisito è soddisfatto;

- ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;

il requisito è soddisfatto (espuntano e reimpiantano gli alberi e gli arbusti eventualmente interferenti con il progetto presenti nelle aree d'intervento che saranno reimpiantati e seguiti, con interventi di ordinarie cure agronomiche, per i successivi tre anni)

- applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;

il requisito è soddisfatto (bande orizzontali bianche e rosse colorate sulle pale degli aerogeneratori oltre un *beacon* ad emissione luminosa continua di colore rosso sulla navicella)

- inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;

il requisito è soddisfatto;

- interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate;

il requisito è soddisfatto;

- adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti;

il requisito è soddisfatto (bagnatura delle aree di lavorazione, riduzione della durata temporale delle lavorazioni e delle dimensioni degli stoccaggi provvisori di materiale inerte, etc.);

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;

il requisito è soddisfatto;

- utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;

il requisito è soddisfatto (dichiarano 1.20 m);

- posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile;

il requisito è soddisfatto;

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.;

il requisito è soddisfatto;

- una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore;

Centro abitato	Posizionamento rispetto al sito	Distanza minima dal sito (km)
Chieuti	S-O	1,50
Serracapriola	N-E	4,80
Marina di Chieuti	N	1,40
S.Martino Pensilis Ururi	O	9,40

h max 220 m x 6= 1.320 Km

il requisito è soddisfatto.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre;

il requisito non è verificabile dalla documentazione in atti;

- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione;

Il requisito è soddisfatto (la gittata massima calcolata è pari a 285,13 m).

Paragrafo 16.4

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Le colture presenti nell'area (carta dell'uso del suolo) sono prevalentemente seminativi e uliveti. All'interno dell'area dell'impianto non sono presenti alberi secolari e/o monumentali, non si rilevano produzioni agricole di pregio ma si segnala la vicinanza di Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.

Paragrafo 16.5

Il progetto prevede misure di mitigazione e compensazione ed è stata presentata la VINCA in riferimento alla vicinanza del sito rete Natura 2000 "IT910015 Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" ed il progetto prevede misure di mitigazione e compensazione non tutte verificabili per l'assenza della documentazione in riferimento, per esempio, agli impatti acustici e dei campi elettromagnetici.

CONCLUSIONI

Questa relazione finale valuta la conformità del progetto di parco eolico alle normative applicabili, specificamente citate nell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e nella normativa di non idoneità del D.M. del 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico denominato "Spineto", composto da 15 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW per una potenza complessiva di 99 MW, sono localizzati nel territorio comunale di Chieuti e uno nel comune di Serracapriola mentre le opere di connessione dell'impianto alla RTN e della viabilità di servizio dell'impianto riguardano i comuni di Chieuti, Serracapriola, San Paolo di Civitate, Torremaggiore, nonché i comuni di Rotello e San Martino per i quali è previsto il potenziamento/rifacimento di direttrici RTN 150kV esistenti e la realizzazione di due nuovi elettrodotti RTN a 150kV.

L'intervento rientra nell'ambito definito dal PPTR regionale come Ambito 2 dei Monti Dauni e nella figura territoriale paesaggistica della bassa valle del fortore e il sistema dunale.

Dalla documentazione progettuale messa a disposizione sul sito del MASE ed esaminata, si desume che:

- l'area non è da ritenersi idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. C-quater del D. Lgs. 199/2021, poiché nel buffer di 3 km ricade (Torre Fantina - vincolo archeologico e bene culturale; Zona Costiera dei Laghi di Lesina e Varano del Comune di Chieuti - vincolo paesaggistico);
- l'area non ricade tra quelle non idonee ex R.R. 24/2010;
- dalla documentazione non è possibile verificare se gli aerogeneratori ricadenti nel comune di Chieuti insistono o meno su terreni agricoli;
- all'interno dell'area dell'impianto non sono presenti alberi secolari e/o monumentali, non si rilevano produzioni agricole di pregio ma si segnala la vicinanza di Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;
- la documentazione di progetto appare non sempre adeguata e risulta carente di dettagli, rendendo difficile una comprensione completa e accurata del progetto. Di conseguenza, non è stato possibile condurre un'analisi sull'integrazione adeguata dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come previsto dal punto 16 del D.M. 10-9-2010.